



SCIA – Segnalazione Certificazione Inizio Attività MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si intende con la presente fare chiarezza sulle diverse interpretazioni della normativa e prassi burocratica che ha coinvolto la presentazione della SCIA per manifestazioni temporanee organizzate dalle nostre Pro Loco.

La L.R.38/2006 ha previsto semplificazioni per queste manifestazioni in quanto trattasi di attività temporanee e non di insediamento di attività produttive.

Questo il principio di base da tener presente.

Per cui anche l'applicazione del Regolamento CE n. 852/2004, della DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e della DD n. 673 del 30 ottobre 2017 ne tengono conto.

Nella pratica molti uffici hanno generalizzato e dato indicazioni difformi alle disposizioni di cui sopra per cui alcune associazioni hanno attivato firma digitale, hanno operato tramite i portali dei SUAP – Sportello Unico Attività Produttive con conseguente disagio ed inadeguatezza.

Auspichiamo che questa circolare possa fare chiarezza e dare le indicazioni necessarie per una semplificazione delle azioni e maggiore consapevolezza nel rapporto con gli uffici.

SCIA per feste e sagre in cui avviene la preparazione e/o la somministrazione di alimenti e bevande

Questa autocertificazione soddisfa due esigenze: la comunicazione ai fini sanitari per ASL e la comunicazione amministrativa per il Comune.

Chi deve presentare: *Pro loco organizzatrice*

Quando : *almeno 10 gg. prima la data di inizio*

Come: *con PEC alla PEC del SUAP territorialmente competente (manifestazione nel proprio Comune)*

Oppure alla PEC del SUAP del Comune dove si svolge la manifestazione

Cosa presentare: *la notifica sanitaria composta dai seguenti moduli*

- a. il modulo "Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)" di cui all'allegato A della DGR.*
- b. il modulo "Scheda anagrafica"*
- c. il modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande" di cui all'Accordo del 4/5/2017*
- d. i moduli già in uso relativi alle manifestazioni temporanee tipologia A e B*



Cioè:

- 1- Compilare modulo tradizionale tipologia A o B (quello che si è sempre portato o inviato all'ASL competente)**
- 2- Versare €. 36,00 su c/c ASL – SIAN come sempre**
- 3- Compilare Notifica ai fini della registrazione (All. A)**
- 4- Compilare il modulo SUAP nelle 3 parti – Notifica/Scheda anagrafica/segnalazione per attività temporanea (vedi all. 1)**
- 5- Allegare documento identità**

Il tutto firmato e scannerizzato, **va inviato alla PEC del SUAP di riferimento** come sopra indicato.

Non si deve utilizzare lo sportello Telematico (portale SUAP) per il quale occorrono credenziali (nome utente e password) e firma digitale e versamento diritti amministrativi secondo le tariffe stabilite localmente dal SUAP

SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI sino a 21°

Si ricorda che nel corso delle manifestazioni temporanee su aree pubbliche (feste e sagre) possono essere somministrati alcolici sino a 21°. NO SUPERALCOLICI

Con circolare RU del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato chiarito che non occorre più richiedere la licenza fiscale preventiva per la somministrazione di alcolici sino a 21° all'Ufficio Dogane territorialmente competente, ma occorre barrare il quadratino nella pagina

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

<input type="checkbox"/>	Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)	In caso di vendita di alcolici
--------------------------	--	--------------------------------

Cavour, 20 dicembre 2017

Il Segretario generale UnpliPiemonte
Norbiato Eleonora

Info: cell. 333 9295777

e-mail: segretario@unlipiemonte.it